



Prefettura di Macerata
Ufficio Territoriale del Governo

In merito alla possibilità di far uso di **bandiere** nella sistemazione del gazebo, si ritiene, interpretando " la ratio" dell'art.6 della legge 4 aprile 1956 n.212, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non siano riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, quando le stesse servono ad identificare la titolarità del gazebo medesimo. Tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge , quali ad esempio: **la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.**

Cap. 2) propaganda elettorale

Vengono di seguito richiamate le norme che regolano la campagna elettorale in **materia di propaganda elettorale :**

- ▲ devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non **devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 L.212/1956 come modificato dall'art. 6 della legge 130/75)**; sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge n. 212/56, così come sostituito dall' art. 3 della legge 130/75) ;
- ▲ **dal trentesimo giorno precedente la data fissata per la votazione (cioè dal 02 febbraio 2017)** è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso – ivi compresi tabelloni e striscioni – in luogo pubblico, con **esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti (art. 4 L. 130/75).**
- ▲ E' vietata, altresì, ogni forma di **propaganda luminosa mobile** (art. 6 legge 212/56, modificato dall'art 4 legge 130/75). E' **ammessa** invece la propaganda **figurativa non luminosa su mezzi mobili.** Si sottolinea che i veicoli che rechino tali mezzi di propaganda dovranno avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale e che, entro i limiti delle pre-



Prefettura di Macerata
Ufficio Territoriale del Governo

dette norme, la sosta tecnica dei veicoli stessi, deve essere *ammessa* (parag. 22 circolare del Ministero dell'Interno nr 1943 / 1980), se intesa come sosta per un arco temporale di circa un'ora per rifornimento e guasto del mezzo o pausa pranzo del conducente.

- ▲ Non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre ne è consentita la distribuzione a mano (art. 6 Legge 212 / 1956, così come modificato dall'art. 4 legge 130/75) ;
- ▲ L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per l'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi per la propaganda elettorale e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti (art. 7, comma 2, legge 130/75). Tale forma di propaganda è soggetta alla preventiva autorizzazione del Sindaco competente per territorio . Nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto (art. 49 D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 - indicando soggetto politico, veicolo, targa, tragitto e giorno). Gli automezzi con altoparlanti in funzione si terranno sempre lontani dalle località ove sono in atto comizi e da ospedali od altri luoghi di cura , ovvero da altri luoghi in cui si svolgono manifestazioni religiose e civili tradizionali ;
- ▲ Dal giorno antecedente quello della votazione e quindi da sabato **03 marzo 2018** e fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti ;
- ▲ Inoltre nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di **200 metri dall'ingresso** delle sezioni elettorali (art.8, legge 130/75). E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (art.9

g
pp
R
B
J
PP
Fur
Bo
Monte a Luna
pp
5